



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 01

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: disposizioni concernenti l'obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) a seguito della Legge di bilancio 2026 - studi medici e odontoiatrici.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla comunicazione n.115/2025 è opportuno segnalare che è intervenuta la **Legge 30 dicembre 2025, n. 199** ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42, la quale, così come illustrato nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, **prevede al comma 789 dell' articolo 1 la modifica del novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.**

Il comma in esame sostituisce integralmente l'articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall'obbligo di iscrizione al RENTRI i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall'articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a)) e i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (lett. b)).

Viene tra l'altro soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI, ai produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (art. 190, comma 6, D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, da quanto sopra esposto si evince che gli studi medici e odontoiatrici mono-professionali e associati (non organizzati in forma d'impresa), e i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e convenzionati sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, ma permane la prescrizione di conservazione del formulario di identificazione del rifiuto per almeno tre anni.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Andrea Senna

MF/C



ANDREA

SENNA

08.01.2026

09:33:37

GMT+00:00

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

FILIPPO ANELLI

08.01.2026

09:30:25

GMT+00:00

FN